

F.U.L.G.I.S.
Fondazione Urban Lab Genoa International School

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)**

Approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo n. 230 del 30/01/2025
ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., d.lgs. 33/2013 e s.m.i., d.lgs. 97/2016 e
s.m.i., Delibera ANAC 1134/2017, Linee Guida ANAC 1309 e 1310 del 2016, PNA
ANAC 2022, 2019 e altri PNA precedenti, D. Lgs. n.24/2023 e Delibera Anac n.311
del 12/7/2023

PTPCT 2025-2026-2027

* * *

Sede legale: Via Bertani 6, 16125 Genova
Indirizzo PEC: fulgis@legalmail.it
P.IVA: 01938620992

Sommario della parte generale

1	La Fondazione e il suo oggetto sociale	3
2.	Anticorruzione e trasparenza. Una premessa metodologica.....	3
2.1.	L'analisi del contesto	7
2.1.1.	Il contesto esterno	8
2.1.2.	Il contesto interno	10
2.2.	La mappatura dei procedimenti e processi e l'analisi dei rischi (risk assessment).....	16
2.3.	Obiettivi strategici e programmazione delle misure anticorruzione	16
2.4.	Tutela del dipendente che segnala illeciti	25
3.	Sezione "trasparenza" di cui al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.....	33
3.1.	Individuazione delle attività di pubblico interesse svolte dalla Fondazione F.U.L.G.I.S ..	33
3.2.	Obiettivi, destinatari, responsabilità, misure di trasparenza e controlli	34
4.	L'accesso civico semplice, accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013) e accesso documentale agli atti (L. 241/1990).....	41
5.	Il monitoraggio	44

Allegati:

1. Risk assessment (mappatura dei processi, procedimenti e attività; valutazione del rischio di maladministration; trattamento del rischio e indicazione delle misure di prevenzione e mitigazione dei rischi; monitoraggio e programmazione pluriennale).
2. Codice etico e di comportamento.
3. Procedura *whistleblowing*.
4. Obblighi di pubblicazione.

1 La Fondazione e il suo oggetto sociale

F.U.L.G.I.S., Fondazione Urban Lab Genoa International School, persegue finalità di promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, personale e sociale, con obiettivi di efficacia e di efficienza (come da art. 3 dello Statuto della Fondazione).

Essa promuove, con il coinvolgimento del Comune di Genova, fondatore promotore della Fondazione e di tutti gli Enti interessati, una Città interculturale. Incentiva il multilinguismo come risorsa di sviluppo economico e progresso sociale e civile.

La programmazione educativa attiva della Fondazione è altresì finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra scuole, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, sviluppando e consolidando l'immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e internazionale.

La Fondazione persegue questi obiettivi gestendo le scuole civiche di istruzione secondaria superiore Liceo Grazia Deledda e Istituto Tecnico Duchessa di Galliera paritarie nonché il DIS - *Deledda International School*, scuola privata riconosciuta, in applicazione di "convenzioni quadro". La Fondazione effettua, inoltre, servizi di interpretariato.

2. Anticorruzione e trasparenza. Una premessa metodologica

Il Piano Triennale Anti Corruzione e Trasparenza di F.U.L.G.I.S. costituisce una istruzione organizzativa e un presidio contro la commissione di reati e altri illeciti, soprattutto in ambito di prevenzione della cosiddetta *maladministration* o *mala gestio*. Gli allegati relativi a policy anticorruzione, procedure e/o regolamenti corrispondono a parte delle misure anticorruzione, come indicate espressamente nelle linee guida ANAC n. 1134/2017 e costituiscono, nella pratica, gli strumenti quotidianamente attuati e controllati per garantire una attività lavorativa trasparente e al mero al servizio della cittadinanza e utenza.


D'altronde, la prevenzione della corruzione è stata impostata in modo che non costituisca una attività da svolgersi *una tantum*, ma un processo ciclico, in cui le strategie e gli strumenti aziendali vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione ai feedback ottenuti nella loro applicazione.

In particolare, il presente PTPCT di F.U.L.G.I.S. ingloba tutte le misure previste dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione nella sua più ampia accezione.

Dal punto di vista **metodologico** il *risk assessment* anticorruzione si è basato sui principi contenuti nello standard internazionale (suggerito anche da ANAC) denominato ISO 31000, con l'utilizzo specifico di criteri di valutazione meglio espliciti nella ISO 31010 e con l'aggiunta dei criteri della rinnovata ISO 31000:2018. È stato anche considerato lo standard ISO 37001, specifico in materia di anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni e nelle società/enti partecipate dalla PA.

Del pari, sono state seguite le raccomandazioni di cui al PNA, specie quelle riportate nell'allegato 1 al PNA ANAC 2019 (risk assessment).

Sostanzialmente sono stati applicati i passaggi indicati nelle figure seguenti:



In dettaglio, circa l'analisi del **contesto interno** a F.U.L.G.I.S., con il *risk assessment* sono stati mappati i processi aziendali, le attività in essi contenute, i "procedimenti amministrativi" e le fasi endoprocessuali, le deleghe e procure e altri poteri institori, le responsabilità, il livello di complessità della Fondazione; gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, i ruoli operativi per prassi; le politiche, gli obiettivi e le strategie attuali e future; le risorse, le conoscenze, i sistemi informativi e le tecnologie utilizzate; la qualità e la quantità del personale; la cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica d'impresa in chiave di condotte di impresa responsabili (cfr. L.G.Ocse e PCN italiano presso il Mise); i sistemi e i flussi informativi, i processi decisionali (sia formali sia informali); le relazioni interne e con il **contesto esterno**.

Il PNA 2013 suggeriva di focalizzare questo tipo di analisi su alcune aree di rischio, tenuto conto di dieci domande che misurano la probabilità di reato e l'impatto, giungendo così -tramite moltiplicazione di questi due fattori-, al c.d. "rischio residuo".

In F.U.L.G.I.S., conformemente a quanto successivamente definito dal PNA 2015 successivi, fino a quello del 2022 (ivi compresi i relativi allegati), si è scelto dapprima di ampliare le aree di valutazione del rischio e, successivamente, di predisporre nuovi questionari di valutazione, al fine di meglio comprendere la probabilità di reato lorda (rischio inerente), i presidi e le difese esistenti, la probabilità di reato netta, l'impatto lordo, le procedure o sistemi di abbattimento dell'impatto negativo, l'impatto netto e, di conseguenza, il rischio residuo. Ciò è avvenuto conformemente allo standard ISO 31010, mediante somministrazione di una intervista semi-strutturata e di alcuni questionari, ciascuno contenente **dicisette** domande a risposta chiusa (comprehensive delle 10 domande suggerite dal PNA 2013 di ANAC e di quanto suggerito nei PNA successivi) e altre domande aperte derivanti, di volta in volta, dalle risposte fornite alle prime **17** domande. I questionari sono stati applicati alla valutazione di attività identificabili come "procedimento amministrativo" e come "processo aziendale" o "fase endoprocessuale" (laddove rilevante) ossia "attività" saliente ai fini delle norme in esame. Mediante scale Likert si è giunti poi alla rappresentazione del rischio inerente e del rischio residuo.

Le **aree** monitorate, c.d. “**generali**” suggerite da ANAC si riferiscono, oltre a quelle c.d. ex “obbligatorie”, anche a quelle dei “controlli”, “gestione delle entrate”, “spese e patrimonio”; “verifiche, ispezioni e sanzioni”; “incarichi e nomine”; “affari legali e contenzioso”. Le aree “**specifiche**” sono state individuate specificamente in relazione all’attività caratteristica svolta.

Le **variabili utilizzate**, in relazione ad ogni singolo processo e procedimento mappato, hanno avuto ad oggetto le seguenti informazioni:

A. Calcolo della probabilità di reato:

- Discrezionalità normativa del processo
- Precedenti giudiziari
- Frazionabilità
- Reputazione mass media
- Complessità
- Segregazione delle funzioni
- Origine dei fondi
- Analisi del contesto esterno

B. Calcolo dell’impatto

- Rilevanza esterna
- Valore economico
- Impatto organizzativo persone coinvolte e sull’immagine
- Frequenza di attuazione della attività/ processo/ procedimento amministrativo

C. Fattori che abbassano la probabilità e/o l’impatto

- Controlli interni e loro efficacia
- Controlli esterni e loro efficacia
- Presenza di regolamenti e/o procedure
- Formazione
- Clausole contrattuali o *pantouflage*.

Nel corso della valutazione del rischio è stato inoltre valutato se fossero presenti nell’ente anche altre attività, processi, pareri, atti o procedimenti non precedentemente mappati.

È stata analizzata pertanto ogni attività, processo e procedimento di ciascuna area di rischio suggerita da ANAC nel PNA:

AREE DI RISCHIO GENERALI

“**A**”: Acquisizione del personale e progressione carriera; (*ex “obbligatoria”, nel PNA 2013*);

“**B**”: Affidamento di lavori, servizi e forniture; (*ex “obbligatoria”, nel PNA 2013*);

“**C**”: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni); (*ex “obbligatoria”, nel PNA 2013*);

“D”: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con** effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; gestione delle relative entrate, delle spese e del patrimonio (autorizzazioni e concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e altri vantaggi economici di qualunque genere). (*ex “obbligatoria”, nel PNA 2013*);

“F”: Gestione delle entrate, delle spese e/o del patrimonio; (*“correzioni di rotta”, PNA 2015*);

“E”: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; (*“correzioni di rotta”, PNA 2015*);

“G”: incarichi e nomine; (*“correzioni di rotta”, PNA 2015*);

“H”: affari legali e contenzioso (*“correzioni di rotta”, PNA 2015*);

e nelle AREE AGGIUNTIVE DI RISCHIO “SPECIFICHE” in base all’attività dell’oggetto sociale:

“I”: altre attività tipiche di cui all’oggetto sociale;

“L”: pareri e attività propedeutica ad autorizzazioni/innovazioni;

“M”: aggiornamento pagine del sito internet istituzionale “amministrazione trasparente”;

“N”: collaborazione con scuole estere;

“O”: organizzazione dei viaggi degli studenti;

“P”: procedura whistleblowing.

“Q”: head of school (selezione del personale/rapporti con CDI/gestione piccola cassa)

“R”: Procedura verifiche a campione ISEE

A fronte dei calcoli effettuati, ad ogni processo, procedimento e attività oggetto dei predetti quesiti è stato attribuito un punteggio, in modo da calcolare il “rischio inerente”, ottenuto dal prodotto tra la “probabilità” (max) e “l’impatto” (max); da tale valutazione, sottratti i valori relativi a “presidi” e “controlli”, è stato possibile ottenere il “**rischio residuo**”.

La graduazione finale varia in un range da 0 a 44, così suddiviso:

- da 0 a 11: indice di procedimento o processo a rischio **basso**;
- > 11 e fino a 22: indice di procedimento o processo a rischio **medio**;
- > 22 e fino a 34: indice di procedimento o processo a rischio **elevato**;
- > 34 e fino a 44: indice di procedimento o processo a rischio **critico**.

Sono stati ritenuti a rischio medio i settori con almeno un (1) procedimento o processo a rischio medio, senza processi né procedimenti a rischio elevato né critico;

Sono stati ritenuti a rischio elevato i settori con almeno un (1) procedimento o processo a rischio elevato, senza processi né procedimenti a rischio critico;

Sono stati ritenuti a rischio critico i settori con almeno un (1) procedimento o processo a rischio critico oppure quelli connessi a budget superiori a un miliardo di euro.

Si specifica, infine, che la valutazione così ottenuta non costituisce un giudizio sull'operato del personale o del Direttore o del Consiglio di Indirizzo (di seguito anche "CDI"). Una valutazione di processo "critico" o a rischio corruzione "elevato" deriva generalmente dalla mancanza di adeguati presidi o di protezioni e indica il pericolo che la persona addetta alle funzioni analizzate subisca attacchi corruttivi dall'esterno, in assenza di adeguati presidi.

Nell'analisi di dettaglio, settori apparentemente ad elevato rischio corruzione potranno risultare valutati a rischio minore, laddove dotati di difese e presidi o se sono state adottate tutte le misure che erano possibili, in base a prassi e casi comparabili o sentenze che suggeriscono vie per evitare comportamenti illeciti.

Del pari, settori apparentemente a basso rischio potranno risultare a rischio maggiore del previsto qualora il/la Dirigente o addetto/a non abbia attuato le misure, difese e presidi volti ad evitare che un evento illecito venga compiuto.

Dall'analisi del **contesto** e della situazione generale di F.U.L.G.I.S. è stato riscontrato che permangono alcuni processi da monitorare con particolare attenzione, specie quelli relativi agli acquisti, ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e in particolar modo con il Comune di Genova; all'uso dei finanziamenti e delle erogazioni. Dall'analisi condotta, alla quale hanno partecipato apicali e altri soggetti coinvolti nei processi salienti operativi, sono emersi dati significativi in relazione ai livelli di rischio connessi ad ogni singola area/processo di F.U.L.G.I.S., meglio specificati nel report di risk assessment.

In merito alla analisi del raggiungimento degli obiettivi dei PTPCT precedente, si fa rimando alla relazione annuale del RPCT (e all'allegato excel ("risk assessment e monitoraggio", nel quale è presente il risultato del monitoraggio, nonché l'analisi dell'attuazione delle misure e dell'idoneità delle medesime).

2.1. L'analisi del contesto

"L'analisi del contesto" risulta fondamentale per ottenere una serie di informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno delle amministrazioni e/o società/enti partecipati per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera; ciò in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Ciò soprattutto quando, come nel presente caso, si faccia riferimento al concetto di corruzione in senso ampio, in conformità a quanto riportato nell'aggiornamento 2015 al PNA: non ci si riferisce, infatti, solo allo specifico reato di corruzione o al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche al più vasto concetto di "*maladministration*". Essa è da intendersi come "*mala gestio*", intesa come l'assunzione di decisioni (di assetto d'interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte d'interessi particolari. Si intende, pertanto, mantenere un riguardo

ad atti e a comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e possono pregiudicare l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni o dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

2.1.1. Il contesto esterno

Circa l'analisi del **contesto esterno** a F.U.L.G.I.S., con il periodico *risk assessment* si è scelto come obiettivo quello di evidenziare talune caratteristiche dell'ambiente nel quale F.U.L.G.I.S. opera, con riferimento in particolare a fattispecie di reato connesse astrattamente all'oggetto sociale della Fondazione. Anche quest'anno, utilizzando anche dati giuridiche sono stati considerati, quindi, fattori legati al territorio; dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.).

Tale quadro di riferimento consente di conoscere le dinamiche territoriali e le principali influenze e pressioni a cui F.U.L.G.I.S. è potenzialmente sottoposta, al fine di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio e le relative misure di prevenzione.

In particolare, il contesto esterno si presenta alquanto articolato e rischioso in merito ai rapporti che la Fondazione deve intrattenere con gli enti pubblici coinvolti nella propria gestione (tra tutti: il Comune di Genova) e con gli enti, anche stranieri, con i quali la Fondazione entra in contatto nello svolgimento delle attività didattiche (enti legati alle attività svolte all'estero dal corpo docente e dagli allievi dei plessi scolastici). Il contesto nel quale la Fondazione si trova ad operare è pertanto soggetto ai rischi corruzione (anche tra privati), di concussione, di traffico di influenze illecite, tutti astrattamente verificabili nel momento di confronto con i fornitori e altri partner e pubblici ufficiali, in Italia e all'estero.

Di tali aspetti si è tenuto conto nell'analisi e valutazione del rischio di *maladministration* e nella predisposizione delle misure anticorruzione, quali ad esempio la formazione relativa ai reati di "corruzione tra privati" (divenuta perseguibile d'ufficio), ivi compresi gli illeciti derivanti da recenti riforme del codice penale relativi al "traffico di influenze illecite" (ex "millantato credito" e altre fattispecie ampliative).

Dall'esame dei dati pubblicati dalla Regione Liguria nel mese di aprile 2024, che ha reso noti i Report dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata elaborati da Liguria Ricerche, società in-house di regione Liguria su dati di fonte Istat, la Liguria è percepita più sicura rispetto al dato nazionale, ma aumentano le denunce di scomparsa, delitti e violenza di genere.

Le documentazioni, consegnate e presentate da Regione Liguria in Sala Trasparenza alle autorità civili e militari, forniscono una panoramica dei delitti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria e un'analisi dei fenomeni legati alla criminalità organizzata, oltreché di monitoraggio sulla situazione dei beni confiscati.

In particolare, si rileva che, nel 2022, in Liguria è inferiore la percezione del rischio di criminalità (18,3%) rispetto al dato nazionale (21,9%) e del Nord-Ovest (22,3%), così come migliora la percezione di sicurezza

dei cittadini che camminano da soli al buio (+8,1 punti percentuali rispetto al 2018). Aumentano le denunce di scomparsa (il recente dato pubblicato indica per la Liguria 851 denunce nel 2023, +18% rispetto al 2022), così come i delitti denunciati (65 mila, +4,4% rispetto al 2021). I furti rimangono i delitti più diffusi (37%), seguiti dai danneggiamenti (17%) e dalle truffe e frodi informatiche (12%). Per quanto riguarda la violenza di genere viene registrato un aumento, tra il 2018 e il 2022, delle chiamate alla helpline (+10%).

Sul fronte della criminalità organizzata si rileva che al 1° dicembre 2023 in Liguria si trovano 444 beni confiscati alle mafie, di cui 275 ancora in gestione da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e 169 già destinati. Il volume più alto dei beni si trova in provincia di Genova (214). Grazie alle recenti modifiche normative, Regione Liguria sosterrà con 600 mila euro annuali, e con un apposito capitolo di bilancio, l’attività di recupero dei beni confiscati, consentendo agli Enti locali di presentare domanda di contributo anche in una fase antecedente al decreto di ANBSC di destinazione del bene.

"Uno degli elementi che sta alla base della civile convivenza sociale e dello sviluppo di relazioni costruttive e solide è la sicurezza effettiva che le persone e le attività sociali ed economiche sperimentano quotidianamente, così come la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Appare perciò importante, per l’ente regionale, monitorare la situazione relativa alla sicurezza sul proprio territorio, anche attraverso l’analisi dell’informazione statistica riferita alla commissione di reati e alle loro caratteristiche e dinamiche nel tempo - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Sicurezza - In questa prospettiva, l’Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata rappresenta un importante strumento informativo e di monitoraggio utilizzato dall’ente regionale a supporto delle proprie attività in materia di sicurezza integrata, oltreché un mezzo di informazione per la cittadinanza e di promozione della cultura della legalità, con riferimento alle politiche regionali di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio della Liguria".

Gli elaborati redatti con la collaborazione dei professori Vittorio Mete e Vincenzo Scalia dell’Università di Firenze, degli esperti dello Studio legale tributario di Milano EY, gli avvocati Serena M. Spadavecchia e Gianluigi A. Muscas e di Libera Liguria, contengono anche approfondimenti tematici sulle mafie in Liguria, sulle baby gangs, sul cybercrime e sui sistemi di video-ripresa e sorveglianza.

Oltre a provvedere alla redazione dei due report, Liguria Ricerche cura la gestione di una dashboard interattiva, strumento innovativo che consente di visualizzare ed esplorare i dati annuali di fonte Istat raccolti dalle Prefetture relativi al tema della sicurezza, e fare un confronto fra le varie realtà territoriali. La piattaforma, periodicamente aggiornata con i dati progressivamente disponibili, è consultabile sul sito di Regione Liguria o di Liguria Ricerche al seguente link: <https://www.regione.liguria.it/homepage-diritti-pari-opportunita/cosa-cerchi/sicurezza/sicurezza-urbana-polizia-locale.html>.

2.1.2. Il contesto interno

Il contesto interno relativo all'organigramma si presenta ramificato in relazione ai tre plessi gestiti, con funzioni accentrate e altre delocalizzate, come meglio raffigurato nell'organigramma presente nel sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente". Il personale (in parte docente e in parte amministrativo) è affiancato dal personale dirigente (Direttore) e dal "Consiglio di indirizzo".

Il **Consiglio di indirizzo** si occupa dei seguenti settori della Fondazione:

Riunioni e delibere Consiglio, scelte strategiche, decisioni relative a rette e tariffe e contributi; supervisione generale della Fondazione; contatti con consulenti; delega per giudizi; rappresentanza legale; convenzione annuale con il Comune (Presidente); altri rapporti con il Comune e Pubbliche Amministrazioni.

Il **Direttore** si occupa di partecipazione a riunioni e delibere del Consiglio; input per scelte strategiche del Consiglio; "Datore di lavoro" di cui al D.Lgs 81/2008; supervisione generale della Fondazione; supervisione gare d'appalto; autorizzazione acquisti; supervisione acquisti; relazione con professionisti; supervisione amministrazione contabile; supervisione IT informatica; accesso agli atti di cui alla legge 241 / 90 e accesso generalizzato (riesame) e civico semplice.

A ciascuna delle attività e ruoli sopra elencati corrisponde una specifica valutazione dei rischi.

Le attività, i processi e i procedimenti amministrativi sono meglio elencati nel *risk assessment* di cui alla relativa tabella posta in allegato al presente PTPCT.

Nel contesto interno ad oggi non si sono verificati episodi di *maladministration* che hanno coinvolto personale interno (né illeciti né infortuni "gravi"/ "gravissimi", intendendosi con tale espressione quelli con prognosi superiore ai 40 gg).

Degno di nota risulta che ANAC ha archiviato la procedura di infrazione e diffida del 2019 per incompleto aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale. Il contesto interno è stato infatti riorganizzato e formato, al fine di attuare le "misure" anticorruzione più salienti e costituire nuovi presidi e controlli, in *compliance* con le norme di legge e con le prassi operative in materia di applicazione della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

La qualifica di Fondazione sostanzialmente pubblica rende in ogni caso probabili (a priori e astrattamente) il verificarsi di condotte di peculato e di corruzione tra privati o di concussione, sebbene con rischio residuo inferiore alla precedente valutazioni contenute nei PTPCT degli anni passati.

Il contesto interno comunque va sempre monitorato, proprio perché in questa specifica Fondazione il personale dedicato alle attività amministrative in ambito PTPCT, anticorruzione e trasparenza è esiguo e i compiti vengono accentrati su poche persone, le quali già sono onerate di altre attività istituzionali quotidiane. Laddove per talune attività permane un accentramento e poca segregazione dei compiti, il rischio di *maladministration* aumenta.

L'uso di risorse private e pubbliche e di altre erogazioni di PA, motore dell'attività quotidiana, porta comunque il contesto interno a doversi formare costantemente in materia di anticorruzione, specie in relazione alle richieste e rendicontazione di fondi sia circa la gestione ordinaria, bersaglio di possibile

traffico di influenze illecite o di corruzione in senso lato (come da definizione ANAC di *maladministration* o *mala gestio*). La continua formazione, specialmente negli uffici ove si svolgono le attività amministrative più delicate (Direzione, Ufficio Acquisti, Personale, Contabilità), rimane la misura più efficace per la prevenzione dei rischi corruttivi, oltre all'applicazione di procedure di controllo e verifica, nonché di condivisione sui passaggi procedurali decisivi.

Specificamente in questo contesto interno possono astrattamente essere commessi altri illeciti, non strettamente ascrivibili a condotte corruttive o concussive, ma comunque illecite e/o foriere di cattiva reputazione e danni inerenti e conseguenti. Ci si riferisce all'errato uso delle immagini delle telecamere, alla errata applicazione di norme in materia di privacy e GDPR. Particolare attenzione, dunque, va prestata anche ai potenziali reati informatici e alla continuazione di una costante applicazione del c.d. "sistema privacy". A tipo meramente esemplificativo si solleva la questione della videosorveglianza in atto in tutte le sedi della Fondazione. Peraltro, nel corso del 2020 la Fondazione ha proceduto a notevoli miglioramenti organizzativi in ambito GDPR e il rischio residuo di illecito si è abbassato. Ad oggi tutto il personale è stato formato; la normativa inerente alla privacy è costantemente applicata e aggiornata contestualmente ad eventuali variazioni della stessa.

La *maladministration* può anche verificarsi in relazione a possibili abusi su minorenni, come anche in merito a possibili risparmi di costo o carenza di formazione, tali da concorrere a causare infortuni nell'ambito di trasporti di alunni dalla scuola a luoghi esterni (gite in pullman) o durante eventi sportivi o culturali.

Anche l'accesso abusivo a sistemi informatici costituisce tipicamente un aspetto da monitorare in questo particolare contesto scolastico.

Inoltre, nelle Fondazioni simili a quella in esame, non sempre la natura giuridica dell'ente consente di comprendere appieno l'applicabilità delle norme che via via vengono emanate dal legislatore.

La funzione di RPCT, peraltro, agevola il controllo dei processi aziendali, della loro legalità e l'applicazione del codice sanzionatorio del CCNL.

La cultura dell'etica viene infatti diffusa, anche attraverso momenti formativi e diffusione della documentazione inerente al codice etico e di comportamento, procedure, istruzioni operative, audit (anche a sorpresa).

La mappatura dei processi, del contesto e dei rischi sarà comunque integrata e/o dettagliata in occasione della variazione dei processi o delle attività o funzioni aziendali e comunque secondo le indicazioni di ANAC.

Per il 2023 erano state introdotte e mappate due ulteriori aree di rischio specifiche:

- **collaborazione con scuole estere**
- **organizzazione dei viaggi degli studenti.**

I processi interessati sono stati adeguatamente trattati e monitorati nel corso dell'intero anno.

Da Gennaio 2024 è stata introdotta la specifica mappatura, secondo le indicazioni di Anac nella Delibera n.311 del 2023, della procedura whistleblowing, che verrà monitorata nel corso dell'anno e di cui verranno forniti costanti aggiornamenti.

.....

Sempre in ordine alla individuazione delle aree di rischio, verrà mappata ed inserita nel risk asessment, una ulteriore area legata alle funzioni di una nuova figura- denominata Head of School -recentemente istituita attraverso la modifica dello Statuto della Fondazione Fulgis avvenuta con Delibera del Consiglio di Indirizzo n. 219 del 20 giugno 2024 e successivamente recepita ed approvata in data 10/09/2024 (N. DCC 39) dal Comune di Genova.

All'art. 10 dello Statuto, tra gli Organi della Fondazione, è stata introdotta la figura dell'Head of School dell'Istituto Deledda International School. All'art.15 dello Statuto vengono specificate le funzioni del nuovo Organo che sino ad oggi non era presente nello Statuto. Il punto 2 dell'art. 15 reca: *"All'Head of School DIS compete la gestione didattica e tecnica della DIS delle quali risponde direttamente al Consiglio di Indirizzo. L'attività dell'Head of School deve svolgersi nel rispetto delle politiche, degli obiettivi e delle linee generali stabilite dal Consiglio di Indirizzo. All'Head of School, ove deliberato dal Consiglio di Indirizzo, può competere limitata autonomia finanziaria."*

Il punto 3 recita: *"Spettano all'Head of School D.I.S, sentiti il Presidente e i coordinatori scolastici P.Y.P., M.Y.P., D.P., le proposte circa i criteri e le modalità del reclutamento di personale docente adeguatamente qualificato da assumere per l'insegnamento nella D.I.S., che dovranno garantire l'internazionalità dell'offerta formativa"*.

Il punto 4: *" L'Head of School D.I.S., sentiti il Presidente e i coordinatori scolastici P.Y.P., M.Y.P., D.P. per quanto di loro rispettiva competenza, esprime parere obbligatorio nella selezione e reclutamento del personale docente D.I.S., che dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento e del Regolamento per la selezione del personale docente"*.

In ordine dunque alla sfera del reclutamento del personale, alla limitata autonomia finanziaria eventualmente deliberata dal Consiglio di Indirizzo in favore dell'organo, è stato ritenuto opportuno il tracciamento e, conseguentemente, il trattamento del rischio delle aree così individuate.

.....

Con Delibera n. 493 approvata dal Consiglio dell'Autorità in data 25 settembre 2024, Anac ha approvato le Linee Guida n.1 in materia di pantouflage, la cui disciplina è contenuta agli artt.53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e 21 del D.lgs. 39/2013.

Come la stessa Autorità riporta, tra le misure di prevenzione della corruzione, il divieto di Pantouflage o revolving doors. E' il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro. Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.

Si tratta di una ipotesi di incompatibilità successiva, che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Le suddette Linee Guida rappresentano il supporto per le Amministrazioni nell'applicazione del divieto e forniscono indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage.

Contestualmente il Legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage, come l'emanazione di pareri ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i, e l'esercizio di un potere regolatorio ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida. La giurisprudenza ha anche riconosciuto ad ANAC la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato anche da ultimo nel PNA 2022.

In ordine al suddetto potere regolatorio, con Delibera n. 493 bis del 25 settembre 2024, Anac ha emanato apposito Regolamento inerente l'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria nel caso di violazioni in materia.

Tenuto conto dei dubbi interpretativi e criticità di diversa natura che sono stati anche oggetto della segnalazione di ANAC al Governo e Parlamento n. 6 del 27 maggio 2020, sulla necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie di dipendenti sottoposte al divieto in esame, di definire con esattezza le tipologie di enti in destinazione cui applicare il divieto, della mancata individuazione del soggetto competente ad irrogare le sanzioni per la violazione del divieto, ANAC ha affrontato il tema nel PNA 2019 e nel PNA 2022, di cui le Linee guida sono da intendersi come integrative.

Le linee Guida, divise in due parti principali (una contenente l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, l'altra attinente i profili sanzionatori), sono così strutturate:

PREMESSA

- Il pantouflage e le finalità delle Linee Guida
- Quadro normativo di riferimento

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ambito soggettivo di applicazione

- A quali pubbliche amministrazioni/enti si applica il divieto di pantouflage
 - Pubbliche amministrazioni ed enti in provenienza
 - A quali dipendenti pubblici si applica il divieto di pantouflage
- Enti privati in destinazione

Ambito oggettivo di applicazione

- I poteri autoritativi e negoziali
- Nozione di attività lavorativa o professionale presso soggetti privati in destinazione
 - Applicabilità del divieto di pantouflage alle attività professionali svolte sia a titolo oneroso che gratuito
 - Il periodo di raffreddamento

PARTE SECONDA – PROFILI SANZIONATORI

- Nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto
- Obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- Il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni
 - Estensione soggettiva del divieto di contrattare
 - Estensione oggettiva del divieto di contrattare
 - Dies a quo del divieto di contrattare
 - Potere delle Stazioni Appaltanti di escludere gli operatori economici
 - L'elemento soggettivo dell'illecito
 - Graduazione della sanzione
- Computo del periodo triennale di raffreddamento
- Im procedibilità delle segnalazioni e norma transitoria previste dal Regolamento

- I riferimenti normativi

La disciplina sul pantouflage è contenuta all'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, co. 42, lett. l), della l. n. 190/2012. La norma dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. "periodo di raffreddamento"), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In caso di violazione del divieto sono previste specifiche sanzioni che hanno effetti sul contratto di lavoro dell'ex dipendente pubblico presso il soggetto privato nuovo datore di lavoro e sull'attività contrattuale dei soggetti privati che abbiano assunto o conferito un incarico all'ex dipendente pubblico.

Per evitare l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto, la norma prevede un periodo di raffreddamento di tre anni decorrente dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La disposizione in questione è di carattere generale, con l'obiettivo di scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbero precostituirsi situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando, per l'appunto, poteri autoritativi o negoziali.

L'ambito di applicazione è stato esteso, successivamente, per effetto dell'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: detta disposizione stabilisce che - ai soli fini dell'applicazione del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, co. 16-ter d.lgs. n. 165/2001 - sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi del d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Pertanto, il divieto si applica non solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, bensì anche a coloro che svolgono un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico come la Fulgis.

La Fondazione, sulla base degli input pregressi ha già introdotto da anni la misura tra quelle anticorruptive, ma tra gli obiettivi della Fondazione per il 2025 c'è quello di approfondire la tematica ed introdurre, per quanto attinente alla natura ed alla realtà della Fondazione stessa, eventuali ulteriori misure.

Nel contesto interno è stata nominata la figura di responsabile anticorruzione, meglio definita Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e (responsabile della) Trasparenza, o "RPCT", figura ricoperta in questo ente dall'avv. Federica Longo (longo@genoaschool.eu- rpct@genoaschool.eu)

In merito ai compiti attribuiti alla RPCT e responsabilità si fa rinvio alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e alle determinazioni e linee guida ANAC.

2.2. La mappatura dei procedimenti e processi e l'analisi dei rischi (*risk assessment*)

Il contesto è stato mappato dettagliatamente come riportato nell'allegato 1 al presente PTPCT, dove sono contenuti:

- mappatura dei processi dell'ente;
- mappa dei procedimenti amministrativi;
- mappatura delle attività svolte;
- valutazione del rischio di *maladministration*;
- trattamento del rischio;
- indicazione delle misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi;
- monitoraggio e programmazione pluriennale.

Risulta in corso peraltro un miglioramento della mappatura dei processi e fasi endoprocessuali e attività, inserendo per ciascuna attività e processo anche quanto suggerito nel PNA ANAC 2019, circa l'indicazione di:

- vincoli,
- risorse (umane e/o finanziarie),
- interrelazioni tra processi/ attività e
- criticità.

2.3. Obiettivi strategici e programmazione delle misure anticorruzione

Per lo svolgimento delle attività nell'ottica di evitare fenomeni di *maladministration*, F.U.L.G.I.S. ha deliberato, da parte del CDI, **obiettivi strategici in materia di trasparenza e anticorruzione**, ai sensi dell'art. 1, co. 8, l. 190/2012, dei PNA 2016 e seguenti e della delibera n. 1134 del 2017.

In dettaglio, gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione** sono:

- **evitare** non solo corruzione, concussione, **altri reati** contro la PA e corruzione tra privati, **ma anche *mala gestio* o *maladministration***;
- prevenire condotte di per sé lecite, ma parte di un più vasto disegno illecito (assunzione dipendenti, sponsorizzazioni, consulenze quali contropartite di più vasti disegni corruttivi);
- **rendicontare trasparentemente** la propria attività alla cittadinanza e altri stakeholder;
- prevedere un costante **coordinamento tra gli obiettivi strategici anticorruzione** con quelli in materia di "trasparenza", contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale.
- **promuovere maggiori livelli di trasparenza (art. 10, c. 3, d.lgs. 33/2013), pubblicando documenti e/o dati non obbligatori**, nel rispetto delle previsioni a tutela dei dati personali, di cui al GDPR 679/2016, al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e all'art. 7 bis del D.lgs. 33/2013.
- **mantenere una formazione anticorruzione aggiornata sia ad apicali sia a persone sottoposte.**

Le **soluzioni organizzative** idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi anticorruzione sono:

- Predisposizione di relazione periodica per l'organo di indirizzo (CDI), da parte del RPCT, per comprendere eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- Organizzazione di attività di risposta alle istanze di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato) in modo da minimizzare i tempi di lavorazione e risposta;
- Organizzazione di attività di risposta all'accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato) in modo da migliorare l'organizzazione in termini di economicità ed efficacia;
- Attivazione di procedure per la costante mappatura dei processi, per la loro valutazione (*risk assessment*) e per l'individuazione delle misure idonee al loro successivo trattamento e attuazione (*audit e gap analysis e action plan*).
- Monitoraggio dell'applicabilità del deliberato Codice di Comportamento per il personale, da parte del RPCT, tramite audit semestrali e analisi dei flussi informativi rilevanti tra RPCT e Direttore e CDI, con verifica dei report di audit e della relazione annuale del RPCT.
- Definizione di criteri generali per il conferimento di incarichi, nonché i criteri per l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.
- Avvio di forme di monitoraggio, anche informatiche, sull'implementazione del PTPCT, tramite audit semestrali con rendicontazione in relazione annuale del RPCT.
- Monitoraggio del canale *whistleblowing* (come da istruzioni ANAC) anche in relazione a eventuali misure discriminatorie dirette o indirette nei confronti del RPC (da parte del RPCT, con invio flussi informativi semestrali al Direttore e CDI).
- Diffusione di comunicato interno in cui si invitano tutti i soggetti responsabili di processi o di procedure a fornire massima collaborazione al RPCT.
- Eventuali atti ufficiali di organizzazione interna o modifica mansionari, ai fini di garantire precise responsabilità in materia di invio periodico di flussi informativi al RPCT.
- Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n.50/2016.
- Partecipazione a **corsi di formazione** in una delle materie che consentono anche indirettamente di prevenire sostanzialmente la *maladministration* (almeno un corso ogni due anni, somministrato da interni o da esterni, previa firma del foglio di partecipazione e del questionario di comprensione, conservati presso la sede legale).

- Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto nella normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sezioni formative in cui analizzare-tra l'altro- casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto (PNA 2022).

Di seguito: tabella relativa all'attività di monitoraggio effettuata al 31.12.2024:

ree	Obiettivi	Azioni e descrizione relative alle “misure minime” generali trasversali (FASI o MODALITA’ di attuazione)	Indicatore	Obiettivo al 31.12.2024	Responsabile	monitoraggio
PTPCT (n. 1 det. ANAC 1134/ 17)	Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	Aggiornamento mappatura aree e aggiornamento del “contesto” (int. e est.)	Numero di aree aggiuntive	+1	RPCT	effettuato
PTPCT (n. 2 det. ANAC 1134/ 17)	Sistema dei controlli	Scambio flussi informativi tra personale apicale (o responsabili di attività o di flussi informativi) e RPCT	Numero flussi informativi scambiati	+1	RPCT	effettuato
PTPCT (n. 3 det. ANAC 1134/ 17)	Codice di comportamento	Monitoraggio e mappatura sanzioni	Numero richiami discipl. Verbalizzati	+1	Consiglio (CDI) + Direttore	effettuato
PTPCT (n. 4 det. ANAC 1134/ 17)	Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	Inserimento clausole nei contratti di conferimento incarico; controllo dichiarazioni rese da amministratori e da dirigenti; vigilanza da parte RPCT	Numero di verifiche	100%	RPCT	effettuato
PTPCT (n. 5 det. ANAC 1134/ 17)	Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	Inserimento clausole nei contratti di conferimento incarico; controllo dichiarazioni rese da amministratori e da dirigenti; vigilanza da parte RPCT	Numero di verifiche	100%	RPCT (o Organo di indirizzo/CDI relativamente alla nomina del Direttore)	effettuato
PTPCT (n. 6 det. ANAC 1134/ 17)	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Inserimento clausola negli interpelli o contratti; firma clausola da parte dipendenti/ consulenti ; controllo dichiarazioni rese da dipendenti/ consulenti . Clausola per Consiglieri e Direttore alla cessazione dell’incarico di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano al divieto di <i>pantouflage</i> allo scopo di evitare contestazioni in ordine alla mancata conoscibilità della norma (cfr. PNA 2019).	Numero di verifiche	+1 se applicabile	RPCT	effettuato
PTPCT (n. 7 det. ANAC 1134/ 17)	Formazione	Formazione in materia di anticorruzione e codice sanzionatorio	Numero ore/uomo formazione	+1	Direttore	effettuato
PTPCT (n. 8 det. ANAC 1134/ 17)	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Applicazione della procedura basata sulla piattaforma personalizzata, adottata dalla Fondazione, con possibilità di utilizzo in via residuale del sito web di ANAC	n. procedure o canali web	100%	RPCT	effettuato
PTPCT	Rotazione (ordinaria) o	In alternativa alla rotazione: “segregazione delle funzioni”, con	Numero decisioni	+1	Direttore	effettuato

(n. 9 det. ANAC 1134/17)	misure alternative alla rotazione	attribuzione (a soggetti diversi) dei compiti di: a) istruttorie e accertamenti; b) adozione decisioni; c) attuazione decisioni prese; d) verifiche.	collegiali (CDI) anziché meramente monocratiche del Direttore			
L.G. ANAC n. 215/2019 Art. 7 legge 69/2015)	Rotazione straordinaria	Avvio tempestivo del procedimento di valutazione e, se del caso, trasferimento di ufficio o di sede o attribuzione di altro incarico in caso di avvio procedimento penale o disciplinare per reati previsti da L.G. ANAC su rotazione straordinaria n. 215/2019 (per reati di cui all'art. 7 legge 69/2015)	n. rotazioni o procedimenti	100%	Direttore	effettuato
PTPCT (n. 10 det. ANAC 1134/17)	Monitoraggio	Il RPCT svolge annualmente specifici audit relativi all'applicazione del PTPCT e delle misure ivi indicate. Tecniche: analisi dei flussi informativi con campionamento statistico e secondo standard ISO 19011. Redazione report specifici per ogni audit, con GAP analysis e Action Plan e successivo <i>follow up</i> . Redazione relazione annuale del RPCT. Possibilmente: nomina "internal audit".	Numero di audit specifici	+1 da parte RPCT	RPCT	effettuato
PTPCT e legge n. 97/2001	Protezione immagine e dell'imparzialità dell'ente o società e PA	Applicazione delle misure previste dalla legge n. 97/2001 relative all'ipotesi di rinvio a giudizio dei dipendenti per reati previsti nell'art. 3 comma 1 L. 97/2001 (reati contro la PA). Trasferimenti d'ufficio o di sede o attribuzione di incarico differente	n. contestazioni e n. trasferimenti	100%	Direttore o Legale Rappresent.	effettuato
Art. 35 bis d.lgs. 165/2001	Ipotesi straordinaria di inconferibilità	Divieto di far parte di commissioni di gara o di reclutamento del personale o di attribuzione incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie (per reati di cui al titolo II, capo I, libro II del Codice Penale)	Numero di divieti	100%	Direttore	effettuato
***	***	***	***	***	***	
Trasparenza <i>Class action</i>	Trasparenza nei confronti dell'utenza	Riportare eventuali notizie di ricorsi in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti	n. sentenze di definizione del giudizio; n. misure adottate in ottemperanza alla sentenza	100%	Direttore	effettuato

Più in dettaglio, le **misure “minime” anticorruzione**, progettate sulla base del *risk assessment* specifico, sono le seguenti:

Programma 2025 - Tabella di monitoraggio delle **misure obbligatorie, generali e trasversali** in relazione ai rischi rilevanti (con aree, azioni, obiettivi, indicatori, valore target, valore consuntivo, delta, ipotesi successiva o di miglioramento):

Aree	Obiettivi	Azioni e descrizione relative alle “misure minime” generali trasversali (FASI o MODALITA’ di attuazione)	Indicatore	Obiettivo al 31.12.2025	Responsabile
PTPCT (n. 1 det. ANAC 1134/ 17)	Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	Aggiornamento mappatura aree e aggiornamento del “contesto” (int. e est.)	Numero di aree aggiuntive	+1	RPCT
PTPCT (n. 2 det. ANAC 1134/ 17)	Sistema dei controlli	Scambio flussi informativi tra personale apicale (o responsabili di attività o di flussi informativi) e RPCT	Numero flussi informativi scambiati	+1	RPCT
PTPCT (n. 3 det. ANAC 1134/ 17)	Codice di comportamento	Monitoraggio e mappatura sanzioni	Numero richiami discipl. Verbalizzati	+1	Consiglio (CDI) + Direttore
PTPCT (n. 4 det. ANAC 1134/ 17)	Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	Inserimento clausole nei contratti di conferimento incarico; controllo dichiarazioni rese da amministratori e da dirigenti; vigilanza da parte RPCT	Numero di verifiche	100%	RPCT
PTPCT (n. 5 det. ANAC 1134/ 17)	Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	Inserimento clausole nei contratti di conferimento incarico; controllo dichiarazioni rese da amministratori e da dirigenti; vigilanza da parte RPCT	Numero di verifiche	100%	RPCT (o Organo di indirizzo/CDI relativamente alla nomina del Direttore)

Aree	Obiettivi	Azioni e descrizione relative alle “misure minime” generali trasversali (FASI o MODALITA’ di attuazione)	Indicatore	Obiettivo al 31.12.2025	Responsabile
PTPCT (n. 6 det. ANAC 1134/17)	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Inserimento clausola negli interpellati o contratti; firma clausola da parte dipendenti/ consulenti ; controllo dichiarazioni rese da dipendenti/ consulenti . Clausola per Consiglieri e Direttore alla cessazione dell’incarico di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano al divieto di <i>pantouflage</i> allo scopo di evitare contestazioni in ordine alla mancata conoscibilità della norma (cfr. PNA 2019).	Numero di verifiche	+1 se applicabile	RPCT
PTPCT (n. 7 det. ANAC 1134/17)	Formazione	Formazione in materia di anticorruzione e codice sanzionatorio	Numero ore/uomo formazione	+1	Direttore
PTPCT (n. 8 det. ANAC 1134/17)	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Applicazione della procedura basata sulla piattaforma personalizzata, adottata dalla Fondazione, con possibilità di utilizzo in via residuale del sito web di ANAC	n. procedure o canali web	100%	RPCT
PTPCT (n. 9 det. ANAC 1134/17)	Rotazione (ordinaria) o misure alternative alla rotazione	In alternativa alla rotazione: “segregazione delle funzioni”, con attribuzione (a soggetti diversi) dei compiti di: a) istruttorie e accertamenti; b) adozione decisioni; c) attuazione decisioni prese; d) verifiche.	Numero decisioni collegiali (CDI) anziché meramente monocratiche del Direttore	+1	Direttore
L.G. ANAC n. 215/2019 Art. 7 legge 69/2015)	Rotazione straordinaria	Avvio tempestivo del procedimento di valutazione e, se del caso, trasferimento di ufficio o di sede o attribuzione di altro incarico in caso di avvio procedimento penale o disciplinare per reati previsti da L.G. ANAC su rotazione straordinaria n. 215/2019 (per reati di cui all’art. 7 legge 69/2015)	n. rotazioni o procedimenti	100%	Direttore

Aree	Obiettivi	Azioni e descrizione relative alle “misure minime” generali trasversali (FASI o MODALITA’ di attuazione)	Indicatore	Obiettivo al 31.12.2025	Responsabile
PTPCT (n. 10 det. ANAC 1134/17)	Monitoraggio	Il RPCT svolge annualmente specifici audit relativi all’applicazione del PTPCT e delle misure ivi indicate. Tecniche: analisi dei flussi informativi con campionamento statistico e secondo standard ISO 19011. Redazione report specifici per ogni audit, con GAP analysis e Action Plan e successivo <i>follow up</i> . Redazione relazione annuale del RPCT. Possibilmente: nomina “internal audit”.	Numero di audit specifici	+1 da parte RPCT	RPCT
PTPCT e legge n. 97/2001	Protezione immagine e dell’imparzialità dell’ente o società e PA	Applicazione delle misure previste dalla legge n. 97/2001 relative all’ipotesi di rinvio a giudizio dei dipendenti per reati previsti nell’art. 3 comma 1 L. 97/2001 (reati contro la PA). Trasferimenti d’ufficio o di sede o attribuzione di incarico differente	n. contestazioni e n. trasferimenti	100%	Direttore o Legale Rappresent.
Art. 35 bis d.lgs. 165/2001	Ipotesi straordinaria di inconferibilità	Divieto di far parte di commissioni di gara o di reclutamento del personale o di attribuzione incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie (per reati di cui al titolo II, capo I, libro II del Codice Penale)	Numero di divieti	100%	Direttore
***	***	***	***	***	***
Trasparenza <i>Class action</i>	Trasparenza nei confronti dell’utenza	Riportare eventuali notizie di ricorsi in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti	n. sentenze di definizione del giudizio; n. misure adottate in ottemperanza alla sentenza	100%	Direttore

A fronte dell’analisi effettuata negli anni passati, sono state individuate alcune misure idonee a diminuire l’esposizione al rischio di *maladministration*, sia fra quelle prescritte come **generali/trasversali** dal P.N.A di ANAC (ex “misure obbligatorie”), sia altre **misure c.d. “specifiche”** (ex “misure ulteriori”), che l’Ente intende attuare nel triennio in esame, in maggiore connessione al report di *risk assessment* e alle cause potenziali di illecito ivi elencate.

Nel caso di specie, a seguito del completamento della mappatura del rischio, sono emersi processi a rischio “critico”, “elevato” e “medio”, come meglio specificato nell’allegato al PTPCT relativo al *risk assessment* e all’elencazione delle misure deflative.

*

Nel suddetto allegato sono contenute anche le misure “ulteriori” o “specifiche” che, nella programmazione delle attività anti *maladministration*, sono volte a migliorare l’organizzazione e a diminuire i rischi residui.

Nel medesimo documento è contenuta anche la programmazione nonché i risultati del “monitoraggio” annuale dell’attuazione delle misure specifiche, con analisi degli scostamenti, rispetto dei termini, valutazione dell’efficacia, nuova misurazione del rischio residuo a ciò conseguente e statuizione dei nuovi obiettivi.

Misure specifiche:

In considerazione della mole e della eterogeneità di disposizioni ricadenti nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici, derivanti da numerosi interventi legislativi che hanno contribuito a produrre una sorta di “*stratificazione normativa*”, e nella prospettiva che tiene conto delle avvenute modifiche al Codice degli Appalti pubblici, il PNA 2022 introduce una serie di misure che “*potranno avere un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria*”.

Nell’esaminare i profili critici riscontrabili nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto, l’Autorità ha posto ragionevolmente l’accento sui rischi insiti nella fase di affidamento e nella fase di esecuzione, identificando, per i principali istituti incisi dalle norme, possibili criticità e misure per mitigarle.

Nello specifico, in considerazione del fatto che nella Fondazione si fa prevalentemente ricorso ad **affidamenti diretti**, considerati procedimenti con un maggiore rischio corruttivo a causa dei margini più ampi di discrezionalità concessi dalla normativa, sulla base indicazioni del recente PNA, si è ritenuto di operare un **tracciamento degli operatori economici** per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli **affidatari più ricorrenti**.

Per quanto inoltre attiene la gestione dell’insorgenza di un possibile conflitto di interessi ex art. 42, D.Lgs. 50/2016, da intendersi “*quando il personale di una stazione appaltante ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell’ambito della procedura di appalto o di concessione*”, il citato art. 42 al comma 3 individua quali rimedi nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, “*l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante*” e di “*astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni*”.

Nel PNA 2022 è specificato che *“proprio il rilievo che assume la disciplina a tutela dei valori dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività delle amministrazioni, la stazione appaltante è tenuta a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina durante tutte le fasi di una procedura di gara, ivi compresa la fase di esecuzione dei contratti pubblici”*.

La disposizione in esame va letta in combinato disposto con l'art. 80, comma 5, lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui l'operatore economico è **escluso** dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici che non sia diversamente risolvibile.

In ottemperanza anche alle Linee Guida Anac n.15/2019, la Fondazione, nella sua qualità di stazione appaltante, ha ritenuto opportuno:

- 1) introdurre l'obbligo per i soggetti coinvolti di rendere apposita **autodichiarazione** al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'assegnazione dell'incarico, da redigersi secondo le indicazioni dell'ANAC. Detta dichiarazione sarà protocollata e conservata adeguatamente, nonché, a campione, verificata.
- 2) introdurre i **Patti di integrità**.

.....

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lg. n.36/2023), nonché le indicazioni contenute nel PNA 2022, approvato con delibera ANAC 17 gennaio 2023 n7, e segnatamente quelle di cui all'allegato 9 al medesimo PNA, nonché le previsioni di cui all'articolo 28 del citato D.lgs. n36/2023, la Fondazione Fulgis ha avviato le procedure per l'adeguamento della Sottosezione Bandi di Gara e Contratti alla predetta normativa. Ulteriore Obiettivo per il 2024 è quello di armonizzare la sottosezione anche in virtù dell'avvio della completa digitalizzazione del trasferimento dei dati relativi al settore appalti e contratti pubblici ad ANAC attraverso la Banca Dati di ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP) stessa operativa a partire dal 2 gennaio 2024. D'ora in poi, dunque, le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Ciò rimanendo fermo l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito istituzionale-sottosezione Bandi di Gara e Contratti – tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP.

2.4. Tutela del dipendente che segnala illeciti

Procedura di segnalazione e meccanismi di tutela dell'identità del segnalante, con protezione dell'anonimato (c.d. *Whistleblowing*)

F.U.L.G.I.S., al fine di dare efficace e concreta attuazione alle disposizioni del legislatore, recentemente innovate attraverso il D. Lgs. n.24/2023 attuativo della Direttiva Europea n.1937/2019 e alla *ratio* sottesa alla normativa anti-corrruzione, ha provveduto all'istituzione di una procedura che consenta -attraverso una regolamentazione specifica- la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni inviate o trasmesse dai dipendenti o da altri soggetti, anche in forma confidenziale o anonima. Nel corso del 2021 è entrata in funzione la piattaforma informatica dedicata alla Fondazione. Tale piattaforma a far data dal mese di Gennaio 2024 è sostituita con altra gestita da...che mantiene invariati gli standard di riservatezza richiesti dalla normativa, come da procedura allegata al presente piano.

F.U.L.G.I.S. da sempre si è allineata con ANAC ritenendo che il contrasto alla corruzione -in termini preventivi- potesse essere affrontato sotto diversi aspetti. Tra questi le segnalazioni assumono grande rilevanza. Esse non solo consentono un'efficace repressione, ma manifestano soprattutto un coinvolgimento eticamente corretto e un'impostazione culturale che costituisce essa stessa il primo deterrente al fenomeno corruttivo.

La nostra Fondazione ha posto sin dall'inizio particolare attenzione al **whistleblowing**, allorquando esso costituiva un sistema di segnalazione già presente nel mondo anglosassone e introdotto, senza non poche critiche, nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso piccoli e disorganici interventi.

Attualmente, come sopra indicato, il discusso percorso normativo degli ultimi anni ha trovato una sua omogenea regolamentazione anche in Italia attraverso il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva UE n. 1937 del 2019. Detto Decreto Legislativo raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia nel settore pubblico che privato (l'apertura al settore privato ne rappresenta la prima evidente introduzione innovativa).

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower; questo ultimo è infatti maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. La nuova disciplina, come espresso nella Delibera Anac n.311 del 12/7/2023, *è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e comunicare informazioni, nonché la libertà è il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.*

Dal combinato disposto dell'art.1 e dell'art.2 del D. Lgs. 24/2023 si ricava che il Whistleblower **è la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità**

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato".

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico e privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

I soggetti sopraindicati sono legittimati a segnalare quando il rapporto giuridico è in corso; quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

L'oggetto della segnalazione può riguardare ***comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato*** e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali (ovvero illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti) e disposizioni normative europee (ovvero illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ad es. a settori come appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dati personali, sicurezza reti e sistemi informativi, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE, atti od omissioni riguardanti il mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione).

Le violazioni devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente. Le disposizioni del Decreto in oggetto **non si applicano "alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate"**

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti: **Canale Interno, Canale Esterno, Divulgazioni Pubbliche, Denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile.**

La scelta del canale di segnalazione, a differenza del passato, non è rimessa alla discrezionalità del *Whistleblower*, in quanto, **in via prioritaria, è favorito l’utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. è possibile effettuare una segnalazione esterna.

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche nel settore privato, è l’Anac ed è possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a)- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo, o anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 24/2023;
- b)- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c)- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d)- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.

Per quel che attiene al canale di Divulgazione Pubblica, ovvero *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto in oggetto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a)- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- b)- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c)- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto. Il decreto, valorizzando la **buona fede del segnalante** al momento della segnalazione, prevede che questo ultimo **beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, fossero vere.**

Dal punto di vista oggettivo, il decreto stabilisce che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi

integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate **anonime**. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

.....

Elemento di novità è che la nuova disciplina include tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: **facilitatori**, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. **Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere.** Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica. Anac sottolinea che *“deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la*

consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. È necessario, quindi, che i soggetti del settore pubblico e privato forniscano chiare indicazioni sul sito istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC”.

.....

Il Legislatore impone all'Amministrazione/Ente che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

Il sistema di protezione e tutela messo in atto dal Decreto Legislativo n.24/2023 offerto a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come detto- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, comprende:

- a)- la tutela della riservatezza;
- b)- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Ente in ragione della segnalazione (art.19);
- c)- le limitazioni della responsabilità (art. 20)

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (art.18 D.Lgs 24/23).

L'art.22 del D.Lgs.24/23 ha introdotto infine una nuova tutela in favore del whistleblower, disponendo che: *“Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, comma 4 del codice civile”.*

Ne discende che l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Di contro, si verifica la perdita delle tutele laddove è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i

medesimi reati **commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nel caso di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.**

.....

Come detto, la scelta del canale di segnalazione esterno è residuale rispetto alla scelta del canale di segnale interno e avviene in presenza di condizioni espressamente elencate all'art. 6 del Decreto Legislativo 24/23. Per volontà del Legislatore l'Autorità competente all'attivazione ed alla gestione del suddetto canale è ANAC, fatta eccezione per le denunce alle Autorità Giudiziarie. Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso ex L.241/90, all'accesso civico generalizzato e nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

La segnalazione esterna viene acquisita da Anac mediante i canali appositamente predisposti, ovvero:

-Piattaforma informatica;

-Segnalazioni orali;

-Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. E' previsto l'obbligo di Anac di notificare un avviso di avvenuta ricezione dell'avvenuta segnalazione all'interessato entro **sette** giorni e di dare un riscontro alla segnalazione entro il termine di **tre** mesi, o se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro **sei** mesi

F.U.L.G.I.S. coglie l'occasione dell'adozione del presente Piano per ricordare ai dipendenti e amministratori il diritto/dovere di denunciare o riferire, in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, azioni e/o omissioni illecite o irregolarità di cui si è a conoscenza nelle attività dell'Ente.

Come detto, nel corso del 2021 la Fondazione ha adottato ed attivato una piattaforma personalizzata attraverso la quale possono pervenire le segnalazioni da parte dei dipendenti e dei lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi. Dal mese di Gennaio 2024 la Fondazione ha adottato una nuova piattaforma, con relativa procedura allegata al presente piano, il cui link di riferimento è il seguente:

<https://fulgis.whistleblowing.it/>

Il canale di ANAC, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 23/2024 (ricordando che si tratta di canale residuale non preferenziale) è il seguente:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Uno degli obiettivi prioritari della Fondazione per l'anno 2024 è stato quello di dare massima diffusione e l'implementazione di corsi di formazione a tutti i dipendenti relativamente all'istituto del whistleblowing correlato alla cultura etica e della legalità che ne consegue.

L'obiettivo è stato raggiunto, avendo la Fondazione provveduto effettivamente ad organizzare corsi di formazione sul whistleblowing, impartiti sia al personale ATA che al personale docente, nonché a tutte le funzioni apicali.

Si rende noto che, ad oggi, non è pervenuta – attraverso nessuno dei canali indicati - alcuna segnalazione alla Fondazione.

3. Sezione “trasparenza” di cui al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

3.1. Individuazione delle attività di pubblico interesse svolte dalla Fondazione F.U.L.G.I.S

La Fondazione F.U.L.G.I.S., in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190/2012 e s.m.i., dall’art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dal paragrafo 2.4 della Delibera ANAC n. 1134/2017 (*“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*), nonché dal PNA ANAC 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, è tenuta *“ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l’organizzazione sia l’attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato”* (PNA ANAC 2019, parte V, par. 1.1.).

Al fine di delimitare le attività di pubblico interesse svolte da ciascun ente controllato, rilevanti per l’applicazione della disciplina sulla trasparenza, l’ANAC ha richiamato *“l’onere per ogni ente, d’intesa con l’amministrazione controllante, partecipante o vigilante di specificare nel documento contenente le misure di prevenzione della corruzione quali attività rientrano fra quelle di pubblico interesse”* (PNA ANAC 2019, parte V, par. 1.1.).

L’ANAC, al paragrafo 2.4 della sopracitata Delibera n. 1134/2017, ha fornito alcune indicazioni sulla nozione di **attività di pubblico interesse**, in modo da agevolare gli enti nell’individuazione e delimitazione di tali attività; nello specifico, l’Autorità, facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 3, del menzionato d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ha ritenuto incluse nella suddetta nozione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di esercizio di funzioni amministrative; le attività di servizio pubblico; le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell’amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Al medesimo paragrafo 2.4, l’Autorità ha altresì precisato che *“Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che **sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge**”*.

In relazione a quanto sopra, la Fondazione F.U.L.G.I.S. precisa che le attività di pubblico interesse svolte sono indicate nell’art. 3 del proprio Statuto, e riguardano i seguenti ambiti e finalità:

1. attività di promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, personale e sociale, con obiettivi di efficacia e di efficienza;
2. promozione dell'innovazione didattica e della creatività, favorendo e facilitando il diritto alla formazione e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, e promuovendo una città interculturale, in collaborazione con il Comune di Genova, con il sistema nazionale di Istruzione, con l'Università, con il sistema regionale di Formazione Professionale e dell'Educazione degli Adulti, con musei, biblioteche e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio;
3. valorizzazione del patrimonio linguistico presente nel territorio genovese e ligure, sia nel suo divenire storico sia nell'accoglienza di persone con diverse storie personali e collettive, perché considera il multilinguismo come risorsa di sviluppo economico e progresso sociale e civile e mantenimento di cultura, storia e tradizioni di luoghi e persone;
4. programmazione educativa finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra scuole, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, sviluppando e consolidando l'immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e internazionale.

Pertanto, per quanto concerne la trasparenza, la Fondazione F.U.L.G.I.S. provvede a pubblicare i dati e le informazioni riguardanti sia la propria organizzazione, sia le attività di pubblico interesse svolte, come sopra individuate e delimitate.

Del pari, nei medesimi ambiti e limiti, garantisce il diritto di accesso civico, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Le attività di pubblico interesse svolte, come sopra individuate, costituiscono anche parametro per la definizione delle istanze di accesso documentale, ricevute dalla Fondazione F.U.L.G.I.S., ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i..

A titolo esemplificativo, la gestione del rapporto contrattuale con il personale dipendente può ritenersi esclusa dall'area delle attività di pubblico interesse svolte dalla Fondazione F.U.L.G.I.S., in quanto la suddetta attività rimane disciplinata dal codice civile e dalle specifiche disposizioni in materia di rapporto di lavoro privato.

3.2. Obiettivi, destinatari, responsabilità, misure di trasparenza e controlli

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, costituisce un fondamentale mezzo di prevenzione della corruzione; il suo perseguimento impone infatti forme diffuse di controllo sul raggiungimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, limitando quindi il rischio che si realizzi una corruzione sistemica.

Nel D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. il legislatore ha introdotto l'obbligo per ogni pubblica amministrazione di dotarsi di un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (ora "Sezione Trasparenza"), nel quale definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La presente sezione sulla trasparenza costituisce atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di F.U.L.G.I.S., l'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o di pubblicazione "ulteriore", nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, nonché atto organizzativo fondamentale per consentire l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato, di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., e del diritto di accesso c.d. documentale, di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il responsabile per la trasparenza (e anticorruzione) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione, da caricare *on line* sul sito internet istituzionale, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico e/o all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. La scelta di unificare in un unico soggetto le competenze delle figure di responsabile trasparenza e anticorruzione deriva nelle recenti disposizioni normative e interpretative di ANAC.

Nella presente sezione segue l'indicazione dei nominativi delle persone responsabili della trasmissione dei dati (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013), intesi quali uffici tenuti all'individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la trasmissione e la pubblicazione.

Si specifica che il dettaglio dei singoli obblighi di pubblicazione è contenuto nella più vasta tabella allegata al presente PTPCT (già allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017).

Obiettivi strategici della trasparenza:

- mantenere una **formazione** costante sulla trasparenza, aggiornata sia ad apicali sia a persone sottoposte.
- prevedere un costante **coordinamento** tra gli obiettivi strategici in materia di "trasparenza" con quelli anticorruzione, contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale.
- garantire l'**accessibilità totale** a informazioni/dati/documenti al fine di favorire una maggiore partecipazione informata della collettività alla mission e alle attività della

Fondazione, promuovendo forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

.....

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, con Delibera n.495 del 25 settembre 2024, sono stati approvati da Anac 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto, comprensivi di Istruzioni Operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013, peraltro aggiornate con successivo provvedimento del 29/11/2024.

Nel citato provvedimento è stato concesso un periodo transitorio di 12 mesi per procedere all'aggiornamento delle Sezioni di Amministrazione Trasparente rispetto agli schemi rilasciati. Al termine di tale periodo, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da Anac. Quest'ultima potrà –al termine del periodo indicato- esercitare la propria attività di vigilanza verificando il mancato utilizzo dei già menzionati schemi. Viene peraltro precisato dall'Autorità che durante il periodo transitorio la sospensione dell'attività di vigilanza di Anac sarà circoscritta alla sola mancata conformità ai tre schemi, quale modalità di rappresentazione del dato oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma non comporterà il venir meno dell'obbligo.

La Fondazione provvederà all'adeguamento nei tempi previsti

Contestualmente Anac ha deliberato di mettere a disposizione delle Amministrazioni/Enti ulteriori dieci schemi elaborati ma ancora non definitivamente approvati, ciò al fine di consentire all'Autorità di perfezionare i suddetti schemi alla luce dell'esperienza pilota da parte degli Enti che avranno aderito spontaneamente alla sperimentazione nel periodo transitorio di dodici mesi.

Obiettivi specifici 2025: 1)- adeguamento Delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024, nonché adeguamento Delibera Anac n.493 (in base alla natura della Fondazione verrà valutata l'opportunità di introdurre ulteriori misure) e 493 bis del 25 settembre 2024 e Delibera Anac n. 497 recante indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture. 2)- formazione specifica sul codice etico

Si specifica che gli obiettivi precedenti (anno **2024**) sono stati raggiunti.

Destinatari: la collettività.

Responsabilità dirette:

- **RPCT**, attraverso la definizione degli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato al presente PTPC che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Responsabili dei flussi informativi al RPCT** di cui sopra, titolari delle informazioni/dati/documenti da pubblicare nei termini e con le modalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet di FULGIS;
- **DPO**, per gli aspetti di competenza.

Responsabilità e ruoli:

Di seguito vengono elencate le **persone responsabili dei "flussi informativi" alla RPCT**, ai fini della pubblicazione *on line* dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", posta nel sito web istituzionale:

- **RPCT**: Responsabile primaria della trasparenza e anticorruzione: **Longo**
- Responsabile operativo: **Repetto per acquisti; Longo verbali del Consiglio e atti generali, Benfante bilancio e dati contabilità; Fadda e Cardosi personale e contrattualistica; Ghirardi per ITC e server.**
- Soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (**RASA**) nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA): **Fadda (Direttore)**
- Responsabili secondari dei flussi informativi verso il Direttore, in ambito **amministrativo/contrattuale: Cardosi.**
- Responsabili secondari dei flussi informativi verso il Direttore, in ambito **contabile/fiscale: Benfante.**
- Responsabili secondari dei flussi informativi verso il Direttore, in ambito **gare e appalti: Repetto.**
- Responsabili secondari dei flussi informativi verso il Direttore, in ambito **concorsi e assunzione di personale: Cardosi**
- Responsabili secondari dei flussi informativi verso il Direttore, in ambito **inconferibilità/incompatibilità: RPCT** (detentore del dato).
- Responsabili secondari dei flussi informativi verso il Direttore, in ambito Qualità-Ambiente-Sicurezza: **Gaggero (consulente esterno RSPP) e ASPP Pacolini.**

- Responsabile della pubblicazione effettiva *on line*: **società esterna M&R Comunicazione Pubblicitaria e Editoriale, www.mercomm.it**.

Ciascuna persona **responsabile dei flussi informativi alla RPCT** relativamente all'area di propria competenza:

- concorre al processo di elaborazione, aggiornamento e controllo del PTPC. A tal fine:
- fornisce al RPCT le informazioni necessarie per l'individuazione delle aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura, comunicandogli i dati utili per la costante verifica e aggiornamento del PTPC;
- individua e segnala al RPCT il personale che opera nelle strutture rientranti nelle aree a rischio corruzione, da inserire nei programmi formativi specifici;
- avanza proposte e applica la rotazione del personale esposto al rischio corruzione implementando, ove non possibile, adeguate misure alternative;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione del PTPC e del Codice Etico da parte dei propri collaboratori e nelle attività di competenza;
- assicura l'assolvimento degli obblighi di trasparenza a norma del D.Lgs n. 33/2013 pubblicando, nei termini e con le modalità di legge, l'informazione, il dato e il documento richiesto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di FULGIS. A fronte dell'obbligo a carico di FULGIS di pubblicare i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto legislativo n.33 del 2013 corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. In allegato si riportano gli obblighi di pubblicazione e il nominativo del Referente responsabile;
- concorre al procedimento di accesso civico e/o generalizzato come regolamentata attraverso apposite disposizioni aziendali a norma degli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.

Ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC ovvero degli oneri di pubblicazione costituiscono illecito disciplinare a norma dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012.

I **termini** entro i quali si prevede l'effettiva pubblicazione di ciascun dato sono contenuti nella tabella allegata relativa alla trasparenza.

Misure organizzative relative alla trasparenza:

Si premette che le misure 2023 sono state raggiunte.

Circa il 2025-2027, nella presente sezione si adottano altre misure organizzative, volte a migliorare la trasparenza e l'integrità di F.U.L.G.I.S.

Aree	Obiettivi	Azioni	Indicatori	Nuovo obiettivo 2024
PTPCT sezione trasparenza	Mantenere una formazione costante su "trasparenza" aggiornata sia ad apicali sia a persone sottoposte Responsabile: RPCT	Corsi di formazione	h/uomo	+1
PTPCT sezione trasparenza	Coordinamento costante tra gli obiettivi strategici in materia di "trasparenza" con quelli anticorruzione, contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale. Responsabile: RPCT	Riunioni tra Direzione, RPCT e responsabili dei flussi informativi e responsabile pubblicazione <i>on line</i>	Valore assoluto	+1

Controlli:

La RPCT provvede a:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza quali misura di prevenzione obbligatoria atta ad assicurare la pubblicazione e l'accessibilità totale alle informazioni, dati e documenti a norma del D.lgs. n. 33/2013;
- segnalare -a norma dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012- i casi di mancato rispetto delle misure di prevenzione del PTPC e di inadempimento, ritardato adempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio disciplinare, Direzione e Consiglio di indirizzo, competente circa l'applicazione del sistema disciplinare.

4. **L'accesso civico semplice, accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013) e accesso documentale agli atti (L. 241/1990)**

F.U.L.G.I.S. si conforma a quanto previsto dalla delibera ANAC 1134/2017 e Linee Guida ANAC 1309 e 1310/2016 in materia di trasparenza e accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.

Riferimenti normativi:

1. **Accesso civico semplice** ex art. 5 c.1. del D.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016: cfr. Linee guida ANAC sulla trasparenza, relative agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 (delibera ANAC n. 1310 del 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»).
Cfr. anche il regolamento per l'accesso civico semplice, generalizzato e documentale adottato dalla Fondazione.
2. **Accesso generalizzato** ex art. 5 c.2 del D.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016: cfr. Linee guida c.d. FOIA, relative all'accessibilità a documenti, non obbligatoriamente da pubblicare ai sensi del D.lgs. 33/2013, ma che devono essere disponibili su richiesta di utenti, nei limiti della legge, e/o documenti ulteriori, per i quali è decorso il termine quinquennale di conservazione e pubblicazione obbligatoria *on line* (delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).
Cfr. anche il regolamento per l'accesso civico semplice, generalizzato e documentale adottato dalla fondazione.
3. **Accesso documentale agli atti (L. 241/1990):** come da normativa, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

Circa l'**accesso civico semplice**, l'art. 5 del D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

Circa l'**accesso civico generalizzato**, l'art. 5 del D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.lgs. 97/2016 prevede il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9).

A garanzia dell’accesso **civico semplice**, in F.U.L.G.I.S. la procedura prevede che:

- l’istanza va presentata alla persona Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT).
- Il RPCT è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
- Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’Autorità ritiene possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/1990.
- In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
- A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

F.U.L.G.I.S. pubblica, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione denominata “Altri contenuti”/“Accesso civico” i referenti e gli indirizzi di posta elettronica ai quali inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

L’indirizzo email per richieste di accesso civico semplice è il RPCT: **rpct@genoaschool.eu**

Telefono : (+39) 010.811634 / 010816704

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore, quale soggetto titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite email all’indirizzo: **fadda@genoaschool.eu**.

In merito all'**accesso civico generalizzato**, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, le norme prevedono che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da FULGIS; trattasi di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (rispetto ai quali è esercitabile il c.d. accesso civico semplice).

La richiesta di accesso generalizzato, in FULGIS:

- è riconosciuta a chiunque;
- comporta la necessità di identificare i dati, le informazioni e/o i documenti richiesti, ma non ne richiede la motivazione;
- è gratuita;
- è trasmessa a mezzo e-mail, posta o fax con le modalità indicate nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'ufficio destinatario dell'istanza (longo@genoaschool.eu) è obbligato a darne comunicazione a eventuali controinteressati, i quali possono presentare motivata opposizione all'istanza di accesso medesima e ricorrere, in caso di accoglimento della stessa nonostante la loro opposizione, al giudice amministrativo.

Il procedimento, salvi i casi di sospensione previsti dalla legge, deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni.

In caso di accoglimento, FULGIS provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

L'eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso deve essere motivato con riferimento ai soli casi e limiti di legge.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Qualora il diniego afferisca alla protezione dei dati personali, il RPCT può chiedere un parere formale al Garante della protezione dei dati personali, il quale si pronuncia nel termine di 10 giorni dalla richiesta

È possibile, in ogni caso, il ricorso al TAR.

5. Il monitoraggio

Di seguito viene riportato un **piano programmatico di monitoraggio e audit** in ambito anti-*maladministration* e trasparenza.

2025

Entro il	Attività	Responsabile
30.04.2025	Formazione in ambito di anticorruzione, trasparenza, accesso civico, analisi dei rischi di <i>maladministration</i> e trattamento dei rischi	RPCT e Direttore
30.04.2025	Pubblicazione delle attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, secondo i parametri individuati annualmente da ANAC	Soggetto che svolge funzioni analoghe all'OIV o Direttore
31.01.2025	Approvazione, da parte del consiglio di indirizzo, dell'aggiornamento del PTPC, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e sua pubblicazione <i>on line</i> . (<i>Oververo altra scadenza individuata annualmente da Anac</i>)	CDI
30.10.2025	Controllo del <i>risk assessment</i> per la prevenzione della corruzione, per l'adozione di eventuali nuovi modelli da parte del consiglio di indirizzo.	RPCT + Direttore
10.12.2025	Conclusione operazioni di rimappatura dei processi.	RPCT + Direttore
10.12.2025	Conclusione operazioni di consultazione per eventuale rotazione del personale / segregazione delle funzioni.	Direttore
15.12.2025	Il RPCT predispose una relazione contenente i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nella sezione del sito web della Fondazione dedicata alla Prevenzione della Corruzione. (<i>ovvero altra scadenza individuata annualmente da ANAC</i>).	RPCT
31.12.2025	La RPCT predispose una relazione contenente i risultati dell'attività di monitoraggio della piattaforma whistleblowing.	RPCT

2026

Entro il	Attività	Responsabile
30.10.2026	Controllo del <i>risk assessment</i> per la prevenzione della corruzione, per l'adozione di eventuali nuovi modelli o procedure nuove da parte del Consiglio di indirizzo.	RPCT + Direttore
31.01.2026	Approvazione da parte del consiglio del PTPC con i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle misure e con la programmazione delle nuove misure di prevenzione della corruzione e trasparenza; pubblicazione <i>on line</i> . (<i>Oververo altra scadenza individuata annualmente da Anac</i>)	CDI
31.03.2026	Il responsabile della prevenzione della corruzione, individua i dipendenti che dovranno seguire specifici corsi di formazione .	RPCT
30.04.2026	Pubblicazione delle attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, secondo i parametri individuati annualmente da ANAC	Soggetto che svolge funzioni analoghe all'OIV o Direttore
10.12.2026	Conclusione operazioni di rimappatura dei processi.	RPCT + Direttore
10.12.2026	Conclusione operazioni di consultazione per eventuale rotazione del personale	Direttore

Entro il	Attività	Responsabile
15.12.2026	RPCT predispone una relazione contenente i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nella sezione del sito web della Fondazione dedicata alla Prevenzione della Corruzione. (<i>Ovvero altra scadenza individuata annualmente da Anac</i>)	RPCT

2027

Entro il	Attività	Responsabile
31.01.2027	Controllo del <i>risk assessment</i> per la prevenzione della corruzione, per l'adozione di eventuali nuovi modelli o procedure nuove da parte del Consiglio di indirizzo.	RPCT + Direttore
31.01.2027	Approvazione da parte del consiglio del PTPC con i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle misure e con la programmazione delle nuove misure di prevenzione della corruzione e trasparenza; pubblicazione <i>on line</i> . (<i>Ovvero altra scadenza individuata annualmente da Anac</i>)	CDI
31.03.2027	Il responsabile della prevenzione della corruzione, individua i dipendenti che dovranno seguire specifici corsi di formazione .	RPCT
30.04.2027	Pubblicazione delle attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, secondo i parametri individuati annualmente da ANAC	Soggetto che svolge funzioni analoghe all'OIV o Direttore
10.12.2027	Conclusione operazioni di rimappatura dei processi.	RPCT + Direttore
10.12.2027	Conclusione operazioni di consultazione per eventuale rotazione del personale	Direttore
15.12.2027	RPCT predispone una relazione contenente i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nella sezione del sito web della Fondazione dedicata alla Prevenzione della Corruzione. (<i>Ovvero altra scadenza individuata annualmente da Anac</i>)	RPCT

Modalità stabilite per la **vigilanza** ed il **monitoraggio** sull'attuazione degli obblighi di anticorruzione e di **trasparenza**.

Il **RPCT** (responsabile prevenzione corruzione e trasparenza) effettua la vigilanza sulle pubblicazioni *on line* e sull'attuazione e efficacia delle misure anticorruzione. Vigila altresì sull'eventuale sussistenza nell'ente di violazioni del PTPCT e delle relative misure anticorruzione e anti-maladministration.

Il RPCT svolge la predetta attività sia mediante audit programmati sia tramite segnalazioni e/o altri strumenti di conoscenza di illiceità di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le risultanze degli *audit* vengono comunicate al Direttore e, in seconda fase, al CDI.

Il Direttore prende i provvedimenti operativi al fine di migliorare eventuali processi operativi e/o eliminare irregolarità o propone -laddove ne riscontro la necessità- di aggiornare il PTPCT nelle parti che lo necessitano.

Laddove il Direttore non abbia competenza, il CDI provvede a deliberare miglioramenti dei processi operativi e/o eliminare irregolarità o aggiornare sezioni del PTPCT.

Le risultanze degli audit del RPCT vengono inserite nella relazione annuale del RPCT, inviata al CDI e pubblicata *on line*.

Al fine di garantire la migliore programmazione e svolgimento del monitoraggio, il RPCT monitora costantemente la legislazione nazionale e locale e -eventualmente- riferisce in merito al Direttore e/o al CDI, in modo da assicurare che l'assetto organizzativo in materia di anticorruzione e trasparenza dell'ente sia sempre adeguato rispetto alle novità introdotte dal legislatore nazionale e ai provvedimenti dell'ANAC.

In particolare, il RPCT si occupa di attuare sistematiche procedure di ricerca e di identificazione dei rischi in modo da garantire che, qualora emergano circostanze particolari, quali ad esempio l'emersione di violazioni, si provveda prontamente ad eliminarne la causa e gli effetti, nonché -se del caso- a proporre provvedimenti disciplinari o applicare il codice etico sanzionatorio.

Sono indicatori predittivi di un rischio, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- un elevato turn-over del personale;
- procedimenti penali per fatti corruttivi che giustificano la rotazione straordinaria;
- notizie su quotidiani locali, nazionali o internazionali relativi a violazioni anche presunte da parte dell'ente o suoi apicali o suoi dipendenti, collaboratori/trici.

A fini di garantire forme di consultazione per la predisposizione del proprio modello anticorruzione, onde poter giungere a una massima diffusione del lavoro e ad un corrispettivo coinvolgimento delle comunità di stakeholder nelle strategie di prevenzione di *mala gestio*, in ottemperanza alle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione la figura Responsabile della

prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) concorderà specifici incontri con gli addetti alle aree amministrative, con il Revisore legale e con altri responsabili di processi operativi.

Il RPCT avvierà inoltre la raccolta, via web, dei contributi dei componenti della comunità locale, oltre che monitorare il canale *whistleblowing* e organizzare -se del caso- la giornata della trasparenza, ove convocare gli stakeholder della comunità locale e invitare come relatori alcuni docenti universitari, giudici, esperti legali o comunque esperti della materia “anticorruzione”.

Ciò appare fondamentale anche ai fini dell’analisi del contesto esterno e interno.

Circa la “Consultazione e comunicazione”, è stata inserita nel prospetto del risk assessment, misure e monitoraggio anche una sezione dedicata alla raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente), Feedback ad ogni contributo (""SI"" / ""NO"") e descrizione relativa all’eventuale accoglimento delle buone proposte. Risulta allo studio come effettuare tale attività, sebbene probabilmente verranno effettuate interviste o verrà utilizzata una piattaforma informatica contenente un questionario già predisposto in bozza.